



**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Oggetto: trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis* del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Indice

1. *Quadro normativo*
2. *Ambito applicativo*
3. *Procedimento*
4. *Modalità per la presentazione dell'istanza*
5. *Monitoraggio*

1. Quadro normativo

Come è noto, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante: *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, ha introdotto all'articolo 44, comma 11-*bis*, la possibilità per le aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa di accedere ad un trattamento di integrazione salariale in deroga.

La norma dispone testualmente che: *“In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'[articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#). Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso”*.

L'intervento è stato rifinanziato in continuità nelle leggi di Bilancio che si sono succedute a partire dal 2017 in quanto, trattandosi di una deroga al sistema degli ammortizzatori sociali, così come delineato dal D.lgs. n. 148/2015, il succitato comma 11-*bis* dell'articolo 44 stabiliva uno stanziamento riferito esclusivamente alle annualità 2016 e 2017. Non trattandosi di una misura a regime, la stessa è

stata da ultimo prorogata con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 del (legge di Bilancio 2026). Quest'ultima, infatti, all'articolo 1, comma 165, recita: *"Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente"*.

La summenzionata norma presenta alcune novità rispetto alle formulazioni precedenti, tra le quali, in funzione della semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, l'eliminazione della previsione del riparto delle risorse tra le Regioni predisposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I succitati aspetti innovativi, presenti nell'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, richiedono di fornire un chiaro quadro di riferimento normativo e procedurale. Pertanto, a seguito di un'attenta analisi delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio della cassa integrazione *de quo*, delle connesse esigenze emerse e acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo pervenuto con nota n. 1430 del 9 febbraio 2026, registrato dalla Direzione generale ammortizzatori sociali con nota n. 2231 del 10 febbraio 2026, si forniscono le seguenti nuove istruzioni operative.

2. Ambito applicativo

L'articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, individua un ambito di applicazione **territoriale** specifico: il trattamento di sostegno al reddito ivi disciplinato è destinato, infatti, ai lavoratori dipendenti di aziende rientranti in territori individuati come area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *Made in Italy*) e di Accordi di programma.

Da un punto di vista **soggettivo**, la succitata disposizione normativa ribadisce che si tratta di un intervento di integrazione salariale straordinaria destinato ai lavoratori e alle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, come richiamati dagli articoli 1 e 20 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Si precisa, altresì, che il trattamento può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del già menzionato D.lgs. 148/2015, che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell'edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale. Pertanto, lo stesso è autorizzato a favore dei lavoratori delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, dichiarino di trovarsi nell'impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso. Più chiaramente il trattamento può essere autorizzato sia qualora l'impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 148/2015, e relative disposizioni di attuazione.

Sotto il profilo **temporale**, il trattamento può essere riconosciuto, alla presenza di determinate condizioni, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

È previsto un esame congiunto, finalizzato ad un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza delle Parti sociali, del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e della Regione interessata.

3. Procedimento

Come sopra evidenziato, l'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 non prevede l'emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni.

La gestione dello stanziamento, pertanto, risulta "accentrata": al fine di autorizzare la cassa integrazione non sarà necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni come per il pregresso, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della legge di Bilancio che stabilisce il rifinanziamento.

Il superamento normativo del preventivo riparto dei finanziamenti tra le Regioni è coerente con l'attuale svolgimento del procedimento, accentrato sia in fase di esame congiunto presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali che nella successiva fase di autorizzazione del trattamento presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali. Esso, poi, si pone in linea anche con la circostanza che alcune aree di crisi industriale complessa ricomprendono territori ubicati in differenti Regioni.

Tale novità, inoltre, tiene conto delle osservazioni pervenute dalla Corte dei conti sulla necessità di allocare le risorse pubbliche in modo da evitare la sovrastima del fabbisogno da parte di alcune Regioni e la conseguente formazione di residui. Questa modalità di erogazione "accentrata" delle risorse soddisfa, infatti, l'effettivo fabbisogno dei territori, garantendo l'erogazione dell'intero importo stanziato ed assicurando una più precisa ripartizione delle somme anche in relazione al tessuto produttivo delle aree di crisi industriale complessa.

Per poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione straordinaria *de quo*, l'impresa deve stipulare uno specifico accordo, in sede governativa, con la presenza del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, della Regione interessata e delle Parti sociali. Considerata la peculiarità della fattispecie, il trattamento in questione, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 148/2015. In merito occorre precisare che l'oggetto dell'accordo dovrà ricomprendere la quantificazione dell'onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, operata dall'impresa, tenendo conto dei parametri annualmente indicati dall'INPS, al fine di poter accertare preventivamente la sussistenza delle risorse economiche necessarie ad autorizzare l'intervento.

4. Modalità per la presentazione dell'istanza

L'istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l'apposito modulo, deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – divisione III entro un congruo termine, comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell'Accordo in sede ministeriale.

La stessa dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- **Relazione tecnica:** nella relazione deve essere riportata, così come testualmente richiesto dal precitato art. 44, comma 11-*bis*, l'espressa dichiarazione di non poter accedere ad altro

trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia secondo le disposizioni del D.lgs. n. 148/15, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, con l'indicazione delle motivazioni in riferimento a ciascuna causale di cui all'art. 21 del menzionato decreto legislativo e/o del completo utilizzo dei periodi massimi riconoscibili. Nella stessa devono essere precisate le ragioni del ricorso al trattamento richiesto e deve essere riportata la quantificazione dettagliata dei costi della misura parametrati al numero dei lavoratori e alla durata del trattamento, tenuto conto di rotazioni del personale e di periodi di ordinaria operatività. La quantificazione deve, inoltre, essere operata secondo i parametri annualmente indicati dall'INPS e, trattandosi di risorse pubbliche, determinata sulla base delle effettive ed attuali esigenze dell'azienda, sebbene in una chiave prospettica.

- **Piano di recupero occupazionale:** l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione/riqualificazione dei lavoratori. Il piano dovrà essere dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica con i precitati percorsi di politiche attive. Devono, inoltre, essere riportate le tempistiche di attuazione dello stesso, nonché le modalità e gli strumenti di monitoraggio delle azioni intraprese. Nel caso di istanze reiterate in annualità successive deve essere presentata, inoltre, una relazione avente ad oggetto il monitoraggio delle attività svolte l'annualità precedente.
- **Verbale di accordo governativo:** il verbale è stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), con la presenza del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, della Regione interessata e delle Parti sociali.
- **Verbale di accordo regionale:** il verbale dovrà riportare il dettaglio delle misure di politica attiva da somministrare ai lavoratori interessati al trattamento, concordate con l'impresa e riportate nel succitato piano di recupero occupazionale presentato dall'azienda. In considerazione della novità normativa sopra riportata e della gestione accentrata del finanziamento, non è più necessario fare riferimento alle risorse residue delle annualità precedenti.
- **Elenco nominativo dei lavoratori:** l'elenco deve essere inoltrato in formato *Excel* con l'indicazione della percentuale oraria di sospensione di ogni singolo lavoratore.
- **Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati** firmata.

Nel caso in cui l'impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell'INPS, dovrà inviare l'istanza anche all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie, come previsto dall'articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015, fornendo adeguato riscontro in sede di presentazione dell'istanza.

La Direzione generale ammortizzatori sociali – divisione III procede all'istruttoria delle istanze di cassa integrazione per crisi industriale complessa, con la verifica dei requisiti normativi previsti, e all'autorizzazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. La stessa Direzione generale provvede a monitorare annualmente il numero dei lavoratori destinatari del trattamento di sostegno al reddito anche al fine di trasmettere detto dato alla Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, per valutare l'impatto delle

misure di riqualificazione dei lavoratori.

Si rappresenta, infine, che, per quanto non espressamente evidenziato in questa circolare, si applicano le disposizioni in vigore per i trattamenti straordinari di integrazione salariale previste dalla normativa vigente.

5. Monitoraggio

Al fine del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

Sulla base dei dati trasmessi dall'INPS, possono essere stipulati accordi fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Si precisa che tutte le autorizzazioni relative a trattamenti riferiti ad accordi stipulati con decorrenza iniziale nel 2025, nella vigenza della norma di cui all'articolo 1, comma 189, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) sono erogate a valere sulle risorse stanziata nella predetta annualità, a prescindere dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione.

Considerato che l'attuale legge di Bilancio non autorizza il trattamento di mobilità in deroga, le risorse stanziata per il 2025 potranno essere utilizzate per il riconoscimento dei trattamenti *de quo* richiesti nell'anno 2025 e con decorrenza nel medesimo anno, nella vigenza del predetto articolo 1, comma 189, della legge n. 207/2024.

La presente circolare sostituisce quelle precedenti, ovvero la circolare [n. 30 del 14 ottobre 2016](#), la circolare [n. 35 del 15 novembre 2016](#) e la circolare [n. 7 del 24 marzo 2017](#).

Il Direttore Generale
(Manuela Gaetani)